



---

DELIBERAZIONE NR. V/

**53934**

SEDUTA DEL 2 GIU. 1994

---

*Presidente:* Fiorinda GHILDOTTI

*Presenti gli Assessori regionali:*

~~Giancarlo MORANDI~~ *Vice-Presidente*

Fiorello CORTIANA

Guido GALARDI

~~Carlo MONGUZZI~~

~~Henry Richard RIZZI~~

Fabio SERENI

*Con l'assistenza del Segretario:* Giorgio FERMO

---

*Su proposta dell'Assessore:*

**AMBIENTE ED ENERGIA**

---

**OGGETTO:** L.R. 21/93.

Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della nuova pubblica discarica controllata per rifiuti solidi urbani ed assimilabili sita nel Comune di Mariana Mantovana (MN), località Cascina Olla. Titolare: Azienda Servizi Municipalizzati di Mantova.

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 40/1993, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 479/1993.



VISTA la Legge Regionale 7 Giugno 1980 n° 94, il Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982 n° 915, la Legge 29 Ottobre 1987 n° 441 e il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 n° 203;

VISTO il Regolamento Regionale 9 Gennaio 1982 n° 2 "Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani;

VISTA la Deliberazione 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82 recante le "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982 n° 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 Luglio 1993 n° 21 "Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del DPR 915/82. Funzioni della Regione e delle Province", ed in particolare gli artt. 29 e 30 riguardanti l'attuazione del programma regionale a breve termine, di cui all'allegato A) alla medesima Legge;

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n° 146 art. 39 1° e 2° comma;

RILEVATO che l'art. 29 della L.R. 21/93 individua nel programma regionale a breve termine il riferimento per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti nella Regione Lombardia;

ATTESO che all'interno del programma a breve termine di cui all'allegato A) alla L.R. 21/93 è prevista per la Provincia di Mantova, al punto 7) la realizzazione di un impianto di scarico controllato in Comune di Mariana Mantovana per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in ambito provinciale, titolare il C.I.M.E. - Consorzio Intercomunale Mantovano per l'Ecologia di Mantova;

RILEVATO che con D.G.R. 37707 del 15/06/93 la Regione Lombardia prende atto della rinuncia, da parte del Consorzio Intercomunale Mantovano per l'Ecologia di Mantova, della titolarità della pubblica discarica controllata per rifiuti urbani di Mariana Mantovana (MN) e nel contempo conferisce la titolarità dello stesso impianto al Comune di Mantova che si avvarrà, per la sua realizzazione e gestione, della struttura tecnico/amministrativa della propria Azienda Servizi Municipalizzati a cui è statutariamente demandata l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani;

VISTA l'istanza del 21/12/93, pervenuta al Settore Ambiente ed Energia il 23/12/93 di cui al Prot. 61200, presentata dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Mantova e tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio





di una pubblica discarica controllata di rifiuti solidi urbani ed assimilabili sita in Località Cascina Olla in Comune di Mariana Mantovana (MN) così come integrata con istanza 23/12/93 di cui al Prot. 1822 del 12/01/94;

DATO ATTO che l'istanza di cui sopra è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 94/80 sul B.U.R.L. Serie Inserzioni n° 15 del 13/04/94, sul F.A.L. della Provincia di Mantova Foglio n° 18 del 08/04/94 ed all'Albo Pretorio del Comune di Mariana Mantovana dal 06/04/94;

ESAMINATO il progetto esecutivo allegato all'istanza, concernente la realizzazione della nuova pubblica discarica controllata, che evidenzia le caratteristiche tecniche e gestionali dell'impianto specificatamente indicate nella seguente documentazione:

- \* relazione geologica comprensiva di relazione geotecnica, litostratigrafie pozzi, censimento pozzi, dati piezometrici e documentazione fotografica;
- \* progetto strada d'accesso composto da: condizioni generali di appalto, specifiche tecniche, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, allegato fotografie, piano particellare di esproprio e disegni dal n° 93.402.101 al n° 93.402.110;
- \* progetto esecutivo discarica composto da: disegni dal n° 93.402.01 al n° 93.402.38, relazione tecnica, condizioni generali di appalto, specifiche tecniche, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, stralcio degli strumenti urbanistici, relazione riassuntiva di funzionamento, studio di compatibilità ambientale, piano finanziario, relazione esplicativa calcolo volumi e relativi disegni dal n° 93.402.39 al n° 93.402.52;
- \* dichiarazioni e certificazioni costituiti da: dichiarazione di accettazione della carica di responsabile tecnico, organigramma del personale adibito alla gestione dell'impianto, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Mantova e copia del verbale di deliberazione della Commissione Amministratrice;

ESAMINATA l'integrazione progettuale 01/04/94, pervenuta al Settore Ambiente ed Energia il 06/04/94 di cui al Prot. 22161, presentata dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Mantova a seguito di parere negativo dell'Amministrazione Provinciale di Mantova relativamente all'originario punto di innesto della strada di accesso alla discarica sulla strada provinciale n° 67, costituita dal piano particellare di esproprio aggiornato (marzo 1994) e relativa planimetria del tracciato di cui al disegno n° 92.402.111;

RILEVATO che la realizzazione del progetto di che trattasi è





finalizzata ad assicurare il corretto conferimento e smaltimento di un quantitativo di rifiuti stimato in circa 464.000 mc, articolati in sei settori con sviluppo totalmente in elevazione dal piano campagna e su una superficie utile di circa 85.000 mq al ciglio superiore dell'argine perimetrale;


EVIDENZIATO che il progetto prevede, a riempimento e colmatazione avvenuta, il recupero ambientale dell'area, con l'inerbimento e la piantumazione di appropriate specie arboree e cespugliate, previa messa in sicurezza dell'area mediante la posa di:

- telo in PEAD da da 1,5 mm frapposto a due strati di tessuto non tessuto da 400 g/mq;
- strato di terreno agricolo di 60 cm;

DATO ATTO che il Comitato Tecnico ex art. 17 della L.R. 94/80 nella seduta del 15/03/94 ha espresso parere favorevole recependo anche le indicazioni degli uffici regionali competenti e comunque alle seguenti condizioni:

- 1) in ogni punto della discarica, il piano di posa del telo superiore della coppia di teli in PEAD formanti lo strato impermeabilizzante di fondo, sia posto ad una quota di almeno 1,50 m sopra al livello di massima escursione della falda;
- 2) separare il pozzo di sollevamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio ruote automezzi da quello delle acque di sottotelo o comunque settizzare quello previsto in comune;
- 3) realizzare la vasca delle acque di prima pioggia considerando che in fase di gestione possono esservi due celle già impermeabilizzate in attesa di esercizio e pertanto la vasca stessa deve avere un volume minimo di 120 mc;
- 4) sia realizzato almeno un'ulteriore pozzo spia, di dimensioni tali da poter essere utilizzato quale pozzo di spurgo, posto a valle della discarica, lungo la linea di deflusso della falda, all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto, alla massima distanza possibile in quanto quelli previsti progettualmente risultano essere troppo a ridosso del bacino dei rifiuti;
- 5) il percolato venga smaltito esternamente e non ricircolato nel corpo discarica;
- 6) il recupero finale venga operato su tutta l'area della vasca rifiuti, compresi gli argini, pari a circa 94.000 mq;
- 7) nella copertura finale della discarica, al posto del telo in PEAD e geotessile, sia posto in opera uno strato di 1 m





di argilla;

- 8) sia ridotto da tre ad uno il numero delle torcie di combustione del biogas;
- 9) raccordare il capitolato generale e speciale alla "Metodologia di controllo relativa alla gestione e alla protezione ambientale delle discariche di RSU e RSAU" predisposta dagli uffici regionali e fatta propria con circolare n° 10 Prot. 12716 del 25/02/94, dell'Assessore Ambiente ed Energia della Regione Lombardia;

VISTO altresì il parere in merito del Servizio Geologico, di cui al Prot. n° 227 del 31/03/94, che, esaminata la relazione geologica, conclude affermando: "... il livello statico della falda da intendersi per definire il piano di posa della discarica è da considerarsi quello situato a -0.25 dal piano campagna del piezometro 10. Solo in caso di ulteriori indagini (in particolare bisognerebbe verificare il livello di falda in corrispondenza dei sondaggi S1 e S3 alla profondità corrispondente al primo strato di sabbia e precisamente tra -4.7 m e -9 m in S1 e tra -1 m e -6 m in S3) che dovrebbero verificare l'esistenza o meno di quest'acquifero, o che ne escludano la continuità laterale, si potrà considerare come livello di riferimento quello della falda principale, (che alla misura del '92 risultava essere già prossimo ai limiti previsti dalla normativa: -1.62 m al sondaggio S3 e -1.47 m al sondaggio S2), la cui massima escursione non è comunque definibile con le sole misure effettuate";

RITENUTO di prescrivere l'esecuzione dei sopracitati accertamenti, miranti a stabilire il reale livello di massima escursione della falda con esclusione o meno della quota relativa alla "faldina sospesa", prioritariamente alla predisposizione del piano di posa dei rifiuti, demandando alla Provincia di Mantova, competente territorialmente, la verifica degli esiti dei sopracitati accertamenti;

RITENUTO comunque di rinviare ad una successiva deliberazione tutte le eventuali indicazioni e prescrizioni impiantistiche sul previsto sistema di captazione del biogas, acquisendo il parere e le formulazioni del C.R.I.A.L., nel rispetto delle norme di cui al DPR 203/88 e delle altre disposizioni legislative in materia, in considerazione anche del fatto che tale impianto di captazione entrerà presumibilmente in esercizio non prima di due anni dall'inizio del conferimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 3 bis della Legge 29 Ottobre 1987 n° 441, che dispone, ai fini dell'approvazione dei singoli progetti, l'istituzione di un'apposita conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento;





DATO ATTO che nella conferenza tenutasi il 08/04/94, presenti i rappresentanti della Provincia e del Comune territorialmente competenti, oltre ai rappresentanti dei Comuni direttamente confinanti, si è acquisito parere in linea di massima favorevole sull'intervento in argomento con le considerazioni formulate dagli stessi Enti presenti che qui di seguito si riassumono:


- Provincia di Mantova - parere favorevole con prescrizioni tecniche come da Deliberazione di Giunta Provinciale del 05/04/94, evidenziando in modo particolare che indagini effettuate dall'Università di Pavia hanno individuato la zona di Mariana Mantovana come migliore in assoluto nel territorio della Provincia di Mantova dal punto di vista geologico, idrogeologico, ecc.;
- Comune di Mariana Mantovana - parere favorevole facendo proprie le prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale;
- Comune di Acquanegra sul Chiese - parere sfavorevole per ubicazione non ritenuta idonea;
- Comune di Redonesco - parere sfavorevole per ubicazione non ritenuta idonea;


RITENUTO altresì di determinare, come disposto in sede di Comitato Tecnico ex art. 17 della L.R. 94/80 nella seduta del 01/03/94, che in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità, le tipologie e lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia competente per territorio che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il Comune dove ha sede l'impianto;

RILEVATO che l'attuazione del progetto in esame costituisce un obiettivo della programmazione di cui alla L.R. 21/93;

PRESO ATTO della grave situazione di emergenza causata dall'eccedenza dei quantitativi di rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti rispetto alla potenzialità degli impianti autorizzati nell'ambito regionale, in particolare della necessità di assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili quotidianamente prodotti dai Comuni della Provincia di Mantova, pena imprevedibili ed incontrollabili conseguenze dell'igiene pubblica e della salubrità dell'ambiente;

RILEVATO che la discarica controllata di Pieve di Coriano, unica esistente per tutto il territorio provinciale, è prossima all'esaurimento dei volumi autorizzati e che l'impianto di che trattasi, opportunamente realizzato secondo il progetto





che è argomento della presente deliberazione, sarà necessario supporto per il superamento dell'attuale condizione di crisi nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti nella Provincia di Mantova;

RITENUTO di accettare, per le motivazioni sopracitate, le proposte presentate dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Mantova di cui alle premesse e di imporre al Comune di Mantova, e di conseguenza all'Azienda Servizi Municipalizzati, in qualità di Ente titolare, una rapida e celere realizzazione delle opere necessarie per la costruzione e gestione della nuova discarica controllata di rifiuti solidi urbani ed assimilabili di Mariana Mantovana (MN);

RITENUTO di fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 25 Giugno 1865 n° 2359, i seguenti termini:

- a) i lavori di costruzione dell'impianto dovranno essere iniziati entro 180 giorni dalla data di esecutività del presente atto e concludersi entro il 28/02/95;
- b) gli espropri necessari per le realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, previste nel progetto, dovranno iniziare entro 120 giorni dalla data di esecutività del presente atto e concludersi nel quinquennio successivo;


RITENUTO di evidenziare all'Ente Titolare che la mancata realizzazione delle opere e/o il ritardo delle stesse, può comportare l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Provincia competente per territorio, come previsto dalla L.R. 21/93;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n° 40 /1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n° 479/1993;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge


#### D E L I B E R A

- 1) di approvare, a norma e con gli effetti della L.R. 21/93 il progetto esecutivo esposto in premessa, presentato dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Mantova per la realizzazione e l'esercizio di una nuova pubblica discarica controllata di I° categoria ex DPR 915/82 di rifiuti solidi urbani ed assimilabili sita in Comune di Mariana Mantovana (MN), Località Cascina Olla, della quale è attribuita la titolarità all'Azienda Servizi Municipalizzati di Mantova;





- 2) di autorizzare l'Ente Titolare all'esecuzione delle opere ed alla gestione dell'impianto di che trattasi, subordinatamente alla puntuale attuazione di tutte le prescrizioni tecnico/gestionali indicate nelle premesse con particolare riferimento alla verifica della reale quota di massima escursione della falda;
- 3) di incaricare l'Amministrazione Provinciale di Mantova ad assumere tutte le opportune iniziative di coordinamento istituzionale ed operativo conseguente ai lavori di costruzione ed alle successive attività di gestione e di esercizio dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili di che trattasi, con particolare riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo poste in capo alle Province ex art. 11 della L.R. 94/80, ex art. 7 del D.P.R. 915/82 nonchè delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. 2/82;
- 4) di definire, ai sensi dell'art. 4 del R.R. 2/82, entro un raggio di 200 m dal perimetro della discarica, la zona di rispetto all'interno della quale non potranno essere realizzate le opere di captazione delle acque destinate ad uso potabile, conformemente a quanto prescritto dal D.P.R. 24 Maggio 1988, n° 236;
- 5) di fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 25 Giugno 1865 n° 2359, i seguenti termini:
  - a) i lavori di costruzione dell'impianto dovranno essere iniziati entro 180 giorni dalla data di esecutività del presente atto e concludersi entro il 28/02/95;
  - b) gli espropri necessari per le realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, previste nel progetto, dovranno iniziare entro 120 giorni dalla data di esecutività del presente atto e concludersi nel quinquennio successivo;
- 6) di riservarsi l'adozione, con successiva deliberazione e per le ragioni espresse in premessa, di ulteriori determinazioni in merito all'impianto di captazione del biogas, una volta acquisito il prescritto parere del Comitato Regionale Inquinamento Atmosferico della Lombardia in conformità ai disposti del D.P.R. 203/88 ed alle altre disposizioni legislative in materia;
- 7) di richiedere all'Ente Titolare la presentazione, alla Regione ed alla Provincia di Mantova entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento degli elaborati tecnico-amministrativi conformi all'insieme del dettato prescrittivo del Comitato Tecnico e degli uffici regionali riportato in premessa ed a quanto specificatamente previsto nella Deliberazione della Giunta Provinciale di Mantova n° 414 del 05/04/94 di parere, per quanto non in con-





trasto con il succitato dettato prescrittivo del Comitato Tecnico regionale;

8) di demandare alla Provincia di Mantova, come disposto dal Comitato Tecnico regionale nella seduta del 01/03/94, la verifica della rispondenza e conformità degli elaborati tecnico-amministrativi presentati in ottemperanza al punto 6) ed alle prescrizioni del Comitato Tecnico regionale indicate nel presente atto, informando la Regione ed il Comune sede dell'impianto degli esiti di tali verifiche;

9) di convenire che eventuali ulteriori varianti progettuali, non sostanziali e migliorative del progetto approvato con il presente atto e da attuarsi in fase di realizzazione, verranno esaminate dalla Provincia di Mantova, che rilascerà il nulla-osta alla realizzazione delle stesse dopo positiva istruttoria ed informandone la Regione ed il Comune sede dell'impianto;

10) di stabilire altresì le seguenti prescrizioni tecnico/gestionali:

- i piezometri/pozzi di presidio della discarica dovranno essere attivati, preliminarmente all'inizio del conferimento dei rifiuti, al fine di procedere ad un prelievo delle acque di falda e ad una indagine analitica delle stesse;

- la geomembrana dovrà essere corredata da idonea certificazione attestante l'idoneità d'uso;

- dovrà essere assicurata l'isotropia del materiale supportante la geomembrana evitando alterazioni in funzione di variazioni dei parametri di umidità e/o di temperatura, così da garantire i requisiti richiesti dall'art. 16 del R.R. 2/82. Tale obiettivo dovrà essere conseguito anche mediante la copertura della geomembrana posta sulle scarpate con pneumatici ripieni di materiali inerti atti altresì a preservare la struttura da urti meccanici esterni;

- nella discarica potranno essere smaltiti:

- a) i rifiuti solidi urbani ed assimilati ed ingombranti;

- b) rifiuti speciali assimilabili agli R.S.U. ai sensi di quanto disposto al punto 1.1.1. lettera a) della Deliberazione C.I. 27 Luglio 1984;

- c) fanghi biologici, sabbie e grigliati provenienti da impianti di depurazione che trattano liquami di provenienza urbana ed industriale qualora in quest'ultimi o nell'acqua di umidificazione sia verificata la presenza di sostanze tossiche di cui all'allegato 1 al documento unito alla delibera del Comitato Inter-






ministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicato in G.U. 10 Gennaio 1981, in misura non superiore a quanto normalmente accertato per i fanghi derivanti da impianti di trattamento dei liquami esclusivamente urbani;

- i rifiuti dovranno essere giornalmente coperti con uno strato di materiale inerte di idoneo spessore e caratteristiche;
- nella discarica è vietata sia la cernita che la combustione dei rifiuti;
- durante la conduzione andranno costantemente allontanate dalla discarica le acque meteoriche;
- dovranno essere periodicamente monitorate, secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, le acque di falda mediante prelievi dai piezometri di presidio;
- dovranno essere preventivati eventuali interventi di disinfezione e disinfestazione che non dovranno peraltro inibire e/o ritardare, qualora attuati, la mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti;
- dovranno essere presenti in discarica schermi mobili, da utilizzare lungo il fronte dello scarico, per impedire la dispersione eolica del materiale leggero;
- lo strato di copertura, a discarica esaurita e recuperata, dovrà costantemente impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo della discarica;
- successivamente al recupero, tenuto conto dei fenomeni di assestamento, dovrà essere garantito naturale deflusso delle acque meteoriche verso le canalette, da mantenersi costantemente efficienti, afferenti il sistema idraulico superficiale;
- i sistemi di drenaggio e captazione del percolato, dovranno essere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica;
- la discarica deve essere dotata di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;

11) di attribuire al presente atto gli effetti di cui all'art. 3 bis della Legge n° 441/87 in quanto la presente approvazione ed autorizzazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;






- 12) di riservarsi altresì l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero opportuni;
- 13) di far salvi comunque i pareri di altri Enti ed organismi per eventuali vincoli esistenti;
- 14) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- 15) di disporre la notifica del presente atto agli Enti ed organismi interessati a cura del Settore Ambiente e Energia.

IL PRESIDENTE

*F. Milaredo*



Il Segretario

*[Signature]*

**REGIONE LOMBARDIA**  
**Segreteria della Giunta Regionale**

La presente deliberazione si compone di  
n. 11 pagine, di cui n. 1 pagine  
di allegati che formano parte integrante  
della stessa.

Il Segretario della Giunta

